



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 439 DEL 23/05/2024

GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PURPLE SPV + 3/COMUNE DI CATTOLICA A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE NR. 3897/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO ROMERIO - CIG. B1B1D8438B

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

1) Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Cattolica conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la Ge.Co. Park S.r.l. (di seguito GECO) e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (di seguito BPEL") affinché fosse:

I) accertato e dichiarato che il diritto di superficie costituito mediante contratto di data 03.12.2002 a favore della GECO sugli immobili siti nel Comune di Cattolica (attualmente distinti al catasto fabbricati al Foglio 1, Particella 4409 ed al catasto terreni al Foglio 1, Particelle 4410 e 4411) si fosse estinto per effetto della decadenza dal medesimo contratto disposta con Determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23.12.2008;

II) accertata e dichiarata la piena proprietà del Comune attore da qualsivoglia peso o diritto della GECO sui beni in controversia;

III) accertata e dichiarata la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato dalla GECO in favore della BPEL con rogito di data 09.02.2006;

IV) in subordine accertata e dichiarata l'avvenuta estinzione di detta ipoteca contestualmente all'estinzione del diritto di superficie; con ogni conseguenziale provvedimento e condanna alle spese di lite.

2) Il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso con sentenza n. 471/2020, nella quale veniva definitivamente stabilito tra l'altro:

- l'estinzione del diritto di superficie a favore della ditta Ge.co.park srl costituito con il contratto rep 19516/2002;

- la piena esclusiva e illimitata proprietà del Comune di Cattolica dei terreni distinti in catasto al foglio Foglio 1, Particelle 4410 e 4411:

3) la sentenza di primo grado veniva appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale successivamente con sentenza 1734/2020 ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di primo grado;

4) veniva proposto gravame avanti alla suprema corte di Cassazione con procedimento iscritto al R.G n. 2582/2021 affidando l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandro Romerio con delibera di Giunta comunale nr. 141 del 5/11/2020:

5) nell'ambito di detto procedimento la soc. Purple Srl aveva anche proposto controricorso ex art 370 cpc (assunto al prot Ente nr. 9500 del 16/03/2021), relativamente alla validità della ipoteca costituita da Ge.Co.Park srl sul diritto di superficie oggetto di concessione da parte del Comune a seguito della decadenza comminata dal Comune medesimo a carico del concessionario Ge.Co. Park S.r.l.. In via subordinata rispetto all'accoglimento del terzo e/o del quarto motivo di ricorso del Comune di Cattolica, la controricorrente riproponeva altresì una questione rimasta assorbita in secondo grado relativa alla omissione di pronuncia da parte del Tribunale di Rimini con riferimento alla eccezione ex Art. 2816, co. 1, c.c. sollevata da BPEL nel giudizio di primo grado inerente il trasferimento ipso iure

dell'ipoteca sul corrispettivo.

6) il procedimento di cui al punto avanti alla suprema Corte di cassazione RG. 2582/2024 si è concluso con sentenza nr. 3897/2024 pubblicata in data 12/02/2024;

DATO ATTO che la sentenza prevede quanto segue: *“La Corte: accoglie il ricorso principale, per quanto di ragione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.....”*

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi nel suddetto giudizio in riassunzione avanti alla Corte di Appello di Bologna al fine di opporsi alle pretese giudiziali della controparte e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 9041/2024 del 04/03/2024 dall'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, con il quale il legale ha proposta un compenso pari ad € 10.060,00 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 13.481,29 oltre spese per contributo unificato e bolli pari ad € 545,00 per il procedimento di cui trattasi;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del Dlgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).

- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *“Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. l'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco”*;

RILEVATO che l'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro ha già patrocinato il precedente giudizio in Cassazione, e pertanto si ritiene di affidargli l'incarico di patrocinio legale del procedimento di cui trattasi in continuità in considerazione dei risultati raggiunti;

CONSIDERATA la consequenzialità del procedimento e la pregressa e proficua collaborazione con l'Avvocato Alessandro Romerio l'affidamento al medesimo è rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi anche al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che:

- i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori medi tariffari per lo scaglione di riferimento;
- la Giunta comunale con propria delibera nr. 50/2024 ha autorizzato il Sidaco, ex art. 47 dello Statuto comunale, a costituirsi nel giudizio di cui trattasi approvando altresì l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandro Romerio;
- che è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig B1B1D8438B;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avvocato Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che”...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 9041/2024 depositato agli atti d'ufficio (Euro 10.060,00 oltre spese generali e Cpa e Iva sul saldo per un totale di € 13.481,29), oltre a contributo unificato Euro 518,00 e bolli Euro 27,00 (per un totale di 545,00);
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 14.026,29 come segue:
 - quanto ad € 4.696,31 sul capitolo 270014 del bilancio di previsione corrente esercizio;
 - quanto ad € 9.614,69 sul capitolo 2700014 del bilancio pluriennale esercizio 2025;
- 6) - quanto ad € 545,00 sul capitolo 420005 del bilancio di previsione corrente esercizio
- 7) di attribuire alla presente determina dirigenziale valore contrattuale ex art, 192 Tuel e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;
- 8) di individuare nel firmatario, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali
Affari Istituzionali - Segreteria

Settore 01

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 23/05/2024

Firmato

Claudia Marisel Ruzer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)